CAMERA DEI DEPUTATI N. 2889

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato

Presentato alla Presidenza il 16 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 294, fu istituito presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato (ex Amministrazione delle privative) un Ufficio centrale del dopolavoro con il compito di svolgere attività a carattere assistenziale, culturale e ricreativo a favore del personale dipendente.

In considerazione del lungo tempo trascorso, le norme contenute nel succitato regio decreto si rivelano decisamente superate o carenti e, pertanto, si è avvertita la inderogabile necessità di un aggiornamento delle norme stesse sia allo scopo di uniformarle ai principî ispiratori della vita democratica del Paese e sia per armonizzarle, mediante anche opportune integrazioni, ai nuovi settori di attività che si sono venuti sviluppando in questi ultimi tempi.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di assicurare una maggiore funzionalità ed una più larga rappresentanza di iscritti in seno alla Commissione di cui all'articolo 3 dell'allegato schema nonché di improntare la gestione delle Sezioni Dopolavoro ai criteri della massima democraticità, sanzionando, in relazione allo stato di fatto, il principio della elezione per la scelta del Consiglio direttivo delle stesse e del relativo Presidente.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di includere tra le varie forme di assistenza, quella relativa alle colonie climatiche, attività questa che rispecchia uno stato di fatto, dato che già da vari anni esistono e funzionano delle colonie marine e montane per i figli dei dipendenti del Monopolio.

Un'integrazione delle norme si impone, infine, per poter assicurare una fonte costante e permanente delle entrate dato che, per i nuovi e più impegnativi compiti assunti dal Dopolavoro, primo fra tutti quello relativo alla gestione delle colonie, il contributo annuo corrisposto dall'Amministrazione nella misura di circa 300.000 lire annue si rivela assolutamente insufficiente e non si ritiene, d'altra parte, di aumentarne l'importo per ragioni di bilancio.

Per le suesposte ragioni si è provveduto a redigere l'unito disegno di legge nel quale sono state sostanzialmente riprodotte buona parte delle norme contenute nel citato regio

decreto legge n. 743, con gli aggiornamenti e le integrazioni di cui si è innanzi fatto cenno.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica la denominazione dell'Ufficio Centrale sostituendo il termine « privative » con quello « Monopoli di Stato ».

L'articolo 2 determina le singole attribuzioni e compiti del Dopolavoro, che corrispondono a quelli già previsti dalle norme in vigore, con l'aggiunta di quello concernente l'organizzazione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione.

Con l'articolo 3 viene stabilita la nuova composizione della Commissione Centrale del Dopolavoro secondo criteri di maggiore funzionalità ed includendo una più larga rappresentanza degli iscritti. Le modalità di nomina dei componenti la Commissione, le norme sul funzionamento e le attribuzioni della Commissione stessa sono contenute, rispettivamente, negli articoli 4, 5 e 6, i quali riproducono nella sostanza le corrispondenti disposizioni del regio decreto legge del 1927, n. 743.

L'articolo 7, in armonia con la situazione di fatto esistente, stabilisce che le Sezioni periferiche del Dopolavoro (C.R.A.L.) sono rette da un Consiglio eletto dagli iscritti, anziché dai Direttori degli opifici come previsto dalle vecchie norme.

Nell'articolo 8 sono riprodotte integralmente le disposizioni del più volte citato Regio decreto legge n. 743, concernente le entrate dal Dopolavoro, entrate che, come innanzi detto, occorre assicurare in via costante e permanente per i più impegnativi compiti assunti dall'organizzazione: a tal fine l'articolo stesso prevede l'assegnazione all'Ufficio Centrale di una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi derivanti dalla pubblicità eseguita per mezzo degli involucri dei generi di monopolio e fiammiferi. Anche tale disposizione è conforme allo stato di fatto attuale in quanto fin dal 1949 il Dopolavoro Monopoli viene ammesso annualmente a beneficiare della ripartizione di detti proventi, in base alla legge 1° maggio 1930, n. 610, in una misura annuale che nell'ultimo decennio è stata, in media, pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi.

Con lo stesso articolo viene inoltre facoltizzata l'Amministrazione dei Monopoli a cedere in uso precario al Dopolavoro, compatibilmente con le esigenze dei propri servizi d'istituto, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle Sezioni, nonché arredi che non siano necessari per i servizi dell'Amministrazione stessa.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano l'amministrazione dei fondi e la resa dei conti riproducendo sostanzialmente le disposizioni in vigore e l'articolo 11, infine, abroga espressamente le disposizioni contenute nel regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 743.

Il provvedimento che si sottopone all'approvazione non comporta alcuna maggiore spesa od onere per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Denominazione*).

L'Ufficio Centrale per il dopolavoro del personale delle privative istituito con regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, numero 2941, assume la denominazione di Ufficio Centrale Dopolavoro dei Monopoli di Stato.

ART. 2.

(*Ufficio Centrale*).

L'Ufficio Centrale Dopolavoro dei Monopoli di Stato ha per scopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei Monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attività atte a sviluppare le capacità intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;

b) di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei Monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, nonché di provvedere all'istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei Monopoli di Stato.

L'Ufficio Centrale è posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale dei Monopoli di Stato ed è diretto da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a Ispettore Superiore Amministrativo.

ART. 3.

(*Composizione della Commissione*)

Presso la Direzione Generale dei Monopoli di Stato è istituita una Commissione del Dopolavoro dei Monopoli di Stato presieduta dal Direttore Generale e composta:

a) dal Vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del Direttore generale;

b) dal Capo dell'Ufficio centrale dopolavoro;

c) dal Direttore Capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

d) da un medico fiduciario dell'Amministrazione designato dal Direttore generale;

e) dai rispettivi Presidenti delle tre Sezioni del dopolavoro che contano il maggior numero di soci effettivi.

Un funzionario della Direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di Ispettore amministrativo o di Primo revisore, esercita le funzioni di Segretario.

ART. 4.

(*Nomina dei componenti la Commissione*).

I membri della Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ed il Segretario sono nominati dal Ministro per le finanze. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 5.

(*Funzionamento della Commissione*).

La Commissione del Dopolavoro dei monopoli di Stato è convocata dal Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

ART. 6.

(*Attribuzioni della Commissione*).

La Commissione del Dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

a) determina le forme di attività più opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;

b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio Centrale e delle Sezioni;

c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;

d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di Sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;

e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;

f) determina l'ammontare dei contributi che le Sezioni devono versare all'Ufficio Centrale in relazione ai proventi delle attività esplicate dalle Sezioni stesse.

Le deliberazioni della Commissione sono verbalizzate in apposito registro.

ART. 7.

(*Sezioni Dopolavoro*).

Le direttive dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di Sezioni dopolavoro.

Le Sezioni sono rette da un Consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'Amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non più di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attività.

Ogni Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente.

ART. 8.

(*Mezzi per il conseguimento delle finalità*).

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'Ufficio Centrale di una somma fissa di lire 200.000 oltre un contributo variabile, in ragione di lire 10 per ogni dipendente iscritto al Dopolavoro.

A favore dell'Ufficio centrale è inoltre assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicità eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, numero 610.

Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delie attività dell'Ufficio Centrale e delle Sezioni.

Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può cedere al dopolavoro, in uso precario, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle sezioni, nonché arredi che non siano necessari per i servizi dell'Amministrazione stessa.

ART. 9.

(*Amministrazione ed erogazione dei fondi*).

Salvo quanto stabilito alla lettera *c*) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonché l'erogazione delle spese

occorrenti, è affidata al Direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'Ufficio centrale.

ART. 10.

(*Rendiconti*).

Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il Direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla Commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla Commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attività svolte o promosse dall'Ufficio centrale.

ART. 11.

(*Abrogazione espressa*).

È abrogato il regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941.